

Ai gentili clienti
Loro sedi

Contribuenti titolari di partita IVA: compensazione dei crediti tributari solo con Entratel o Fisco on line

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che a seguito dell'entrata in vigore del DL 50 del 24.4.2017 sono state modificate le modalità operative mediante le quali **i contribuenti titolari di partita IVA dovranno eseguire le compensazioni orizzontali**. Nello specifico, per effetto delle novità introdotte con riferimento alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) è **stata eliminata la soglia quantitativa**, pari a 5.000 euro annui, **oltre la quale è previsto l'obbligo di utilizzare**, per la presentazione dei modelli F24, **esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline). Conseguentemente, i titolari di partita IVA **devono utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, prima previsti solo in caso di compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per un importo superiore a 5.000 euro annui e di presentazione di modelli F24 "a zero", **in relazione a tutte le compensazioni dei suddetti crediti**. Per effetto delle modifiche all'art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), tale regime viene, altresì, esteso ai **crediti relativi alle imposte sui redditi** (IRES e IRPEF) e **alle relative addizionali**, alle **ritenute alla fonte**, alle **imposte sostitutive delle imposte sul reddito**, all'**IRAP** e ai **crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi**. Con riferimento alla decorrenza delle modifiche normative, **le stesse sono entrate in vigore il 24 aprile 2017**, medesimo giorno della pubblicazione del DL 50/2017 in Gazzetta Ufficiale. In assenza di un regime transitorio, **ne deriva quindi che i contribuenti debbano già applicare le nuove disposizioni.**

Premessa

In generale, i modelli F24 possono essere presentati:

- in **formato cartaceo**, presso gli sportelli bancari, postali o degli Agenti della riscossione;
- oppure **mediante modalità telematiche**.

In relazione alla tipologia di contribuente o al contenuto dei modelli, è **però obbligatorio utilizzare determinate modalità di presentazione telematica**.

Soggetti NON titolari di partita IVA

Per i **soggetti non titolari di partita IVA**, l'art. 11, co. 2 del DL 66/2014, a decorrere dall'1.10.2014, ha limitato, di regola, **la presentazione dei modelli F24 cartacei presso banche, uffici postali o Agenti della Riscossione** a quelli che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- **non contengono crediti utilizzati in compensazione;**
- **le somme da versare non superano complessivamente i 1.000,00 euro.**

L'art. 7-quater, co. 31, del DL 193/2016 ha **ripristinato, a decorrere dal 31.12.2016, la possibilità di presentare i modelli F24 in formato cartaceo, con un saldo finale di qualunque importo, purché non siano stati utilizzati crediti in compensazione.** Tali modalità telematiche possono comunque essere utilizzate facoltativamente, in alternativa alla presentazione cartacea ove ancora ammessa.

Sono rimaste, invece, in essere tutte le restanti limitazioni previste dalla norma. In particolare:

- **i modelli F24 il cui saldo finale**, per effetto delle compensazioni effettuate, **sia di importo pari a zero**, devono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo"), e questo indipendentemente dal possesso della partita IVA. Non è quindi possibile presentare i **modelli F24 "a zero"**:
 - ✓ in **formato cartaceo presso gli sportelli bancari**, gli uffici postali o gli Agenti della Riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA;
 - ✓ **in via telematica**, avvalendosi dei sistemi di *home banking* messi a disposizione dalle banche, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento, da parte dei contribuenti sia titolari che non titolari di partita IVA;
- **per i Modelli F24 con saldo a debito e compensazioni**, ossia i modelli F24 contenenti uno o più crediti utilizzati in compensazione e **saldo finale maggiore di zero**, resta fermo l'obbligo, per tutti i contribuenti (titolari o meno di partita IVA), della presentazione **esclusivamente in via telematica**, avvalendosi:
 - ✓ dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
 - ✓ dei sistemi di *home banking* messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

STUDI PAGHE SRL

Consulenza, amministrazione del personale, formazione e sicurezza sul lavoro

Soggetti titolari di partita IVA

I **soggetti titolari di partita IVA** sono tenuti, di regola, **ad effettuare i versamenti con il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche**, direttamente o tramite intermediari abilitati, sulla base delle seguenti procedure (art. 37 co. 49 del DL 223/2006).

| Procedura | Descrizione |
|---------------------|---|
| F24 <i>on line</i> | Vi hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del " <i>pincode</i> " di abilitazione. Per poter effettuare i pagamenti F24 online occorre essere registrati ai servizi telematici dell'Agenzia (Entratel o Fisconline) ed essere titolari di un conto corrente presso una delle banche che hanno stipulato con l'Agenzia delle Entrate un'apposita convenzione . |
| F24 <i>web</i> | Consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software ; il pagamento avviene con un "ordine di addebito" sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell'Agenzia delle Entrate. Per accedere al servizio web è necessario registrarsi ai servizi telematici (Entratel o Fisco on line) |
| F24 cumulativo | È riservato agli intermediari abilitati ad Entratel (escluse le società del gruppo), per effettuare telematicamente i versamenti dei propri clienti, con addebito: → sui relativi conti correnti ; → ovvero sul proprio conto corrente . |
| <i>Home banking</i> | Si tratta dei sistemi di <i>home/remote banking</i> : → collegati al circuito CBI (<i>Corporate Banking</i> Interbancari) del sistema bancario o altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste Italiane S.p.A.; → messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) diversi dalle banche (es. Istituti di pagamento e di moneta elettronica, iscritti all'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia), a seguito di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. |



In questo contesto si inserisce il novellato **art. 3, co. 3 del DL 24.4.2017 n. 50, in vigore dal 24.4.2017**, che modificando l'art. 37, co. 49-*bis*, del DL 223/2006, ha stabilito che, **in relazione ai soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di presentare i modelli F24 esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate** ("F24 *on line*", "F24 *web*" o "F24 cumulativo") riguarda:

- i crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e all'IVA;
- senza limiti di importo.

OSSERVA

In precedenza, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, al fine di poter effettuare i previsti controlli, si applicava solo alla compensazione dei crediti IVA (annuali o trimestrali) per importi superiori a 5.000,00 euro annui (cfr. provv. Agenzia delle Entrate 21.12.2009).

Per effetto delle modifiche all'art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006 (conv. L. 248/2006), tale regime viene, altresì, esteso ai **crediti relativi alle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e alle relative addizionali**, alle **ritenute alla fonte**, alle **imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi**.

Conseguentemente, i **contribuenti titolari di partita IVA** non possono quindi più avvalersi dei sistemi di *home banking messi a disposizione dalle banche*, dalle Poste o da altri prestatori di servizi di pagamento, in relazione alla compensazione dei:

- **crediti IVA** (annuali o trimestrali) per importi fino a 5.000,00 euro annui;
- **crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali**, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP.

Ricordiamo, infine, come precisato nelle **circolari dell'Agenzia delle entrate n.30/E/2006 e n.27/E/2014**, che viene meno l'obbligo di presentazione telematica dei modelli F24 nei seguenti casi:

STUDI PAGHE SRL

Consulenza, amministrazione del personale, formazione e sicurezza sul lavoro

- ✓ **F24 predeterminati:** si tratta dei contribuenti destinatari di F24 precompilati inviati direttamente dagli enti impositori (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc). Tali contribuenti possono presentare il modello cartaceo presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;
- ✓ **contribuenti impossibilitati a utilizzare conti correnti.** Si tratta per esempio di contribuenti protestati oppure curatori fallimentari, ecc.;
- ✓ **agricoltori esonerati** a norma dell'**articolo 34, comma 6, del D.P.R. 633/1972**;
- ✓ **contribuenti che hanno cessato la partita IVA e che devono** eseguire i residuali versamenti di imposte, contributi e premi, relativi all'ormai cessata attività;
- ✓ **contribuenti beneficiari di crediti agevolati fruibili esclusivamente presso i concessionari della riscossione.** Si tratta di quei contribuenti, titolari di partita IVA, che hanno diritto ad agevolazioni fiscali che possono essere esercitate solo presso i concessionari della riscossione possono utilizzare il modello F24 cartaceo;
- ✓ **eredi di titolari di partita IVA.** In questo caso è ammesso il versamento con modalità non telematiche per i soli adempimenti, eseguiti dagli eredi di titolare di partita IVA, concernenti la liquidazione dell'attività del *de cuius*;
- ✓ **affitto di azienda da parte dell'imprenditore individuale che avendo** sospesa la partita IVA può effettuare i versamenti con F24 cartaceo.

STUDI PAGHE SRL

Consulenza, amministrazione del personale, formazione e sicurezza sul lavoro

| Modalità di presentazione del modello F24 a decorrere dall'24.04.2017 | | | | |
|---|---|------------------|---|-------------------------------|
| | | Modello cartaceo | Servizi telematici Ag. Entrate (F24 on line, F24 web, F24 cumulativo) | Home banking o remote banking |
| TITOLARI DI PARTITA IVA | Versamenti con F.24 senza compensazioni. | NO | SI | SI |
| | Versamenti con F.24 con compensazioni che NON evidenzino un saldo pari a zero | NO | SI | NO |
| | Versamenti con F.24 che evidenzino un saldo pari a zero | NO | SI | NO |
| NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che, per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale di importo positivo | Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa | NO | SI | SI |
| NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe che per effetto di compensazioni effettuate, risultano con un saldo finale pari a zero | Si possono presentare solo con i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). | NO | SI | NO |
| NON TITOLARI DI PARTITA IVA Deleghe (senza compensazioni) il cui saldo finale è a debito indipendentemente dall'entità dell'importo indicato nella delega | Si può presentare la delega anche in modalità cartacea , presso Banche/Poste. In questo caso rimane comunque sempre valida la possibilità di presentare anche mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel). | SI | SI | SI |

STUDI PAGHE SRL

Consulenza, amministrazione del personale, formazione e sicurezza sul lavoro

ATTENZIONE

Lo Studio invita i sigg. Clienti titolari di partita IVA che provvedevano al pagamento diretto dei modelli F24 tramite home banking e che intendano avvalersi del servizio offerto dallo Studio, a comunicare anche via email utilizzando il format sottoriportato entro e non oltre il giorno Lunedì 8 maggio 2017, le coordinate bancarie "codice IBAN" da utilizzare per il pagamento di detti modelli a partire dal 16 maggio 2017, poiché ribadiamo tali modelli non potranno più essere pagati con le precedenti modalità.

Diversamente, qualora i Sigg. Clienti intendano pagare autonomamente i modelli F24, dovranno obbligatoriamente, entro la scadenza del pagamento del 16 maggio 2017 o dei successivi, accreditarsi e dotarsi del servizio Entratel.

Si pone in evidenza che non si tratta di una scelta ma di un obbligo di legge introdotto dalla citata normativa.

Lo Studio rimane a disposizione per quanto necessitante.

Dueville, 04 maggio 2017

StudiPaghe srl

STUDI PAGHE SRL

Consulenza, amministrazione del personale, formazione e sicurezza sul lavoro

Conferimento incarico pagamento e spedizione telematica modelli F24

(Decreto Legge n. 223/06, art. 37, comma 49, convertito in legge n. 248/06)

Il sottoscritto _____
Luogo e data di nascita _____ / ____ / ____
Codice fiscale _____
Residenza/domicilio fiscale _____
in qualità di titolare / legale rappresentante della ditta _____
Partita IVA _____ e codice fiscale _____

CON LA PRESENTE CONFERISCE, A DECORRERE DAL 16/05/2017,

alla società Studipaghe s.r.l., in persona degli incaricati da essa designati,

Intermediario abilitato di cui all'art. 3, comma 3 del D.P.R. n. 322/1998,

INCARICO PERMANENTE, SALVO REVOCA

per effettuare in proprio nome e conto, il servizio di pagamento con modalità telematiche dei versamenti unificati tramite i modelli F24 predisposti dall'incaricato medesimo.

A tal fine, fornisce al riguardo i seguenti dati bancari che garantisce, assumendone la responsabilità, essere riferiti al soggetto titolare di partita IVA sopra individuato:

| Banca / Ufficio Postale | Agenzia | Indirizzo |
|-------------------------|---------|-----------|
| | | |

Coordinate IBAN

| Paese | Cin "E" | CIN | ABI | CAB | C/Corrente |
|-------|---------|-----|-----|-----|------------|
| | | | | | |

Eventuali riferimenti richiesti dall'Istituto di credito per il pagamento telematico

| |
|--|
| |
|--|

Con riferimento al presente incarico, prende atto che:

- l'incarico è permanente e può essere revocato solo per iscritto facendo pervenire apposita comunicazione in tal senso direttamente all'intermediario sopra individuato; la revoca ha effetto dal momento in cui l'intermediario riceverà la predetta comunicazione;
- l'incarico riguarda esclusivamente i modelli F24 predisposti direttamente dall'intermediario;
- l'assenza o l'insufficienza di fondi sul conto corrente sopra indicato comporta il mancato pagamento del modello F24, con irrogazione di sanzioni e interessi a carico del contribuente, pertanto esonero l'Intermediario da qualunque responsabilità al riguardo;
- qualsiasi responsabilità derivante dall'esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa o molesta che possa derivare anche da parte di terzi da carico direttamente al titolare del conto corrente, talché l'intermediario è espressamente sollevato da qualsivoglia responsabilità;
- l'eventuale interruzione della collaborazione professionale costituisce causa di automatica revoca del presente incarico;
- l'incaricato, in attesa dello svolgimento del presente conferimento, si atterrà alle procedure previste dalla "Convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, del d.p.r. n. 322 del 1998 del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato con compensazione", appositamente predisposta dall'Agenzia delle Entrate, e da quelle che successivamente verranno predisposte dalla medesima agenzia o comunque dall'Amministrazione Finanziaria.

Data: _____ Firma del contribuente: _____